

REGOLAMENTO INTERNO D'ISTITUTO

Approvato dal Collegio Docenti in data 19.05.09 e dal Consiglio d'Istituto in data 27.05.09

Modificato dal Consiglio d'Istituto in data 26.03.2014 e in data 09.09.2014

SEZIONE I

1. **Premessa** (Artt. 1 – 11)
2. **Norme generali** (Artt. 12 – 15)

SEZIONE II: LE NORME

3. Rapporti con l'utenza:

- 3.1 Vigilanza sugli alunni (Artt. 16 – 23)
- 3.2 Libretto scolastico e regolamentazione delle assenze (Artt. 24 – 30)
- 3.3 Regolamentazione dei ritardi e delle uscite anticipate (Artt. 31 – 33)
- 3.4 Provvedimenti disciplinari (Artt. 34 – 35 *sexies*)
- 3.5 Dei doveri dei Docenti e dei Diritti e Doveri dei Genitori (Artt. 36 – 37 *bis*)
- 3.6 Modalità di comunicazione con studenti e genitori (Artt. 38 – 40)

4. Organi collegiali

- 4.1 Assemblee di genitori e studenti (Artt. 41 – 48)
- 4.2 Modalità per la convocazione e lo svolgimento delle assemblee e dei vari organi collegiali (Artt. 49 – 58)

5. Uso degli spazi – Conservazione delle strutture e delle dotazioni

- 5.1 Norme generali (Artt. 59)
- 5.2 Aule speciali (Artt. 60)
- 5.3 Biblioteca (Artt. 61)
- 5.4 Palestra (Artt. 62)
- 5.5 Fotocopiatore (Artt. 63)
- 5.6 Spazi comuni (Artt. 64 – 68)

SEZIONE I

1. Premessa

Art. 1

Il presente Regolamento adottato dall'I.I.S. "Enrico de Nicola" di Piove di Sacco entra in vigore a seguito dell'approvazione dei seguenti Organi Collegiali: Consiglio di Istituto e Collegio dei Docenti; è conforme ai principi e alle norme dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni. È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

Il regolamento viene depositato in Segreteria ed è consultabile sul sito della scuola.

Art. 2

Qualsiasi diritto spettante ai singoli o ai gruppi nell'ambito dell'Istituto in base alla normativa vigente è in funzione dell'adempimento di un dovere e va esercitato tenendo costantemente presente che i destinatari ultimi dell'attività della scuola sono gli alunni. I diritti di tutti coloro che agiscono nell'ambito dell'Istituto, in quanto componenti dello stesso, vanno esercitati compatibilmente con le finalità e gli interessi della scuola.

Art. 3

Sono considerati destinatari del predetto Regolamento:

- 1) Il Dirigente scolastico;
- 2) I Docenti dipendenti dal Ministero dell'Istruzione e assimilati.;
- 3) I non docenti dipendenti dal Ministero dell'Istruzione e assimilati.
- 4) Le famiglie degli alunni;
- 5) Gli alunni

Art.4

La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti dal patto formativo; attraverso di esso si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Nello spirito del patto formativo, ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare il presente regolamento che è adottato dal Consiglio di Istituto ai

sensi dell'Art.10.3, comma a, del D.Lgs. 297/1994 ed ha pertanto carattere vincolante.

Art.5

Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

La scuola garantisce la libertà d'apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento. Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi individualizzati tesi a promuoverne il successo formativo. Sin dall'inizio del curriculum lo studente è inserito in un percorso di orientamento, teso a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta tra i diversi indirizzi dell'istituto o tra le proposte di formazione presenti sul territorio.

Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento: a tale riguardo i docenti si impegnano a comunicare sempre e tempestivamente gli esiti delle prove orali e scritte. I singoli docenti, i consigli di classe e gli organi scolastici, ciascuno per la propria competenza, individuano le forme opportune di comunicazione della valutazione per garantire la riservatezza dovuta a ciascuno studente e la correttezza dell'informazione e ne danno avviso ad alunni e famiglie.

La scuola garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio.

Art.6

Gli studenti hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare quelle relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, ai criteri di scelta dei libri di testo e del materiale didattico in generale.

Art.7

Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto di esprimere la propria opinione. Gli studenti possono pronunciarsi, anche su loro richiesta, riguardo a tutte le decisioni importanti sull'organizzazione della scuola. Devono quindi essere posti nelle condizioni di poter discutere collettivamente e consapevolmente delle proposte formulate dalle altre componenti, di poterne formulare a loro volta e di concorrere alle decisioni finali.

Il Consiglio di Istituto decide le modalità di affissione e pubblicizzazione dei documenti redatti dalle assemblee delle singole componenti.

Art.8

Ogni componente può riunirsi nelle assemblee previste dai Decreti Delegati; in particolare le assemblee degli studenti sono considerate parte integrante della loro formazione educativa. Gli studenti hanno diritto a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della Scuola. Gli studenti hanno diritto di associarsi liberamente all'interno dell'Istituto mediante deposito agli atti dello statuto dell'associazione, così come previsto dal D.P.R. 567/96 e sue modifiche e integrazioni. Gli studenti hanno diritto ad utilizzare gli spazi della scuola al fine di promuovere iniziative come singoli o come associazioni secondo le modalità previste dagli specifici regolamenti e convenzioni.

Art.9

La scuola organizza attività integrative e complementari alle quali lo studente può partecipare liberamente ai sensi del D.P.R. 567/96.

Le iniziative complementari al curriculum scolastico sono di approfondimento, studio, ricerca ed attività in genere che abbiano obiettivi coerenti e vicini a quelli del normale curriculum didattico, cui si devono raccordare necessariamente. Le iniziative integrative sono attività extracurricolari finalizzate a favorire la crescita umana e civile, tenendo conto delle esigenze degli studenti e delle famiglie e delle opportunità esistenti nel territorio.

Le suddette iniziative vanno approvate dagli Organi Collegiali per la parte di competenza

Art.10

Tutti gli appartenenti alla comunità scolastica hanno diritto a vedere rispettata in ogni situazione la loro dignità personale. I rapporti interni alla comunità scolastica si informano al principio di solidarietà.

Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo di mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie. I genitori hanno il diritto ad avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli direttamente dagli insegnanti. I dati personali dello studente e le valutazioni di profitto devono essere utilizzati all'interno della comunità scolastica nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art.11

Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della Comunità alla quale appartengono. La Scuola promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici, ricorrendo anche, ove necessario, a servizi offerti dagli enti territoriali. La scuola promuove nell'ambito degli scambi culturali iniziative di accoglienza e attività varie finalizzate allo scambio fra le diverse culture.

La scuola organizza servizi alla persona e di counseling. Ogni dato psicofisico e personale, riferito allo studente, rilevante nell'attività formativa, è registrato in ambiente scolastico con garanzia di massima riservatezza e professionalità.

La scuola, nei limiti delle disponibilità, garantisce ambienti e strutture adeguate agli studenti diversamente abili e si impegna ad accoglierli, integrarli ed istruirli nel rispetto della Legge 05 Febbraio 1992 n. 104.

2. Norme generali

Art. 12

Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati, atti di intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione

Art. 13

Gli studenti sono tenuti a:

1. frequentare regolarmente i corsi;
2. assolvere assiduamente agli impegni di studio;
3. mantenere un comportamento corretto e collaborativi;
4. ad avere nei confronti del capo di Istituto, dei docenti, del personale non docente, lo stesso rispetto che questi ultimi devono loro;
5. ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall'apposito regolamento, in particolare non sostando lungo le scale antincendio ed eseguendo con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal piano di evacuazione dell'edificio scolastico;
6. ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
7. a deporre i rifiuti, differenziandoli, negli appositi contenitori ed avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico;
8. adeguare il proprio abbigliamento al contesto educativo.

Art. 13 bis

Durante lo svolgimento delle attività didattiche è vietato l'uso dei cellulari o di altri dispositivi elettronici che devono essere tenuti obbligatoriamente spenti.

Il loro utilizzo è ammesso solamente durante i periodi di intervallo.

Il personale insegnante e non insegnante può consentire eccezioni per ragioni di particolare urgenza o gravità.

La violazione di tale divieto configura una infrazione disciplinare che viene sanzionata a norma dell'art. 34 lettere A) e B) di cui al presente regolamento.

Inoltre nel caso specifico è previsto a) il ritiro temporaneo del cellulare durante la lezione; b) il ritiro, il deposito in Segreteria e contestuale comunicazione ai genitori con i quali verrà concordata la restituzione.

Il divieto di utilizzare il telefono cellulare durante le attività didattiche vale anche per il personale docente e non docente, come già previsto dalla C. M. n. 362 del 25.08.1998.

Art. 14

E' severamente vietato anche l'uso di videocamere, fotocamere, videotelefonini e di qualsiasi altro strumento adatto alle riprese di immagini, voci e suoni.

Si pone l'attenzione sulla Direttiva n. 104 del 30.11.07 del Ministero della Pubblica Istruzione, che qui si ha per integralmente trascritta e richiamata, la quale, con riferimento al D. Lgs. 30.03.06 n. 196 (Codice Privacy), prevede espressamente che: *"le immagini, i suoni e i filmati acquisiti nelle comunità scolastiche mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici e successivamente trasmessi tramite mms o comunque divulgati in altre forme, ivi compresa la pubblicazione su siti internet, possono contenere informazioni di carattere personale relative ad uno o più interessati identificati o identificabili e in particolare a persone fisiche. Ne segue che la raccolta, conservazione, utilizzazione e divulgazione a terzi dei predetti dati configura, ai sensi della normativa vigente, un "trattamento" di dati personali. Tali dati, peraltro, possono anche riguardare la sfera della salute, della vita sessuale o altre informazioni "sensibili" per cui sono previste particolari garanzie a tutela degli interessati."*

Ciò posto si distinguono due possibili situazioni giuridiche a seconda che l'acquisizione dei dati personali sia finalizzata ad una successiva divulgazione verso terzi oppure avvenga esclusivamente per uso personale.

Nella prima ipotesi gli studenti, i docenti o altri soggetti della comunità scolastica che vorranno scattare delle fotografie o effettuare registrazioni audio o video all'interno della istituzione scolastica, con il proprio telefono cellulare o altri dispositivi, e successivamente utilizzare, divulgare inviare i dati personali acquisiti sono obbligati a porre in essere due adempimenti: a) si deve informare la persona interessata circa 1) le finalità e le modalità del trattamento che si intende effettuare in relazione a tali dati, 2) i diritti di cui è titolare in base all'art. 7 Codice Privacy quali, ad esempio, il diritto di ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati personali, 3) gli estremi identificativi di colui che usa il telefono cellulare o altri dispositivi per raccogliere i dati; b) deve acquisire il consenso espresso dell'interessato. Nel caso in cui il trattamento riguardi dati di tipo sensibile, occorre acquisire il consenso in forma scritta, fermo restando il predetto divieto di divulgare i dati sulla salute.

In tale prima ipotesi l'inosservanza dell'obbligo di preventiva informativa all'interessato comporta il pagamento di una sanzione amministrativa che va da un importo minimo di € 3.000,00 sino ad un massimo di € 18.000,00 ovvero, in caso di dati sensibili o di trattamenti che comportino situazioni di pregiudizio, di grave detrimento anche con eventuale danno, la sanzione va da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 30.000,00 (artt. 161 e 166 Codice Privacy).

Nella seconda ipotesi, e cioè nel caso in cui, viceversa, i filmati, le immagini o i suoni, relativi ad altre persone, siano acquisiti mediante telefonino per "fini

esclusivamente personali” non operano i predetti obblighi di informativa e di acquisizione del consenso in materia di trattamento dei dati personali, a condizione che le informazioni così raccolte “non siano destinate ad una comunicazione sistematica o alla diffusione”

Per i trasgressori sarà immediatamente attivato il procedimento disciplinare, a norma dell'art. 34 del presente regolamento.

Art. 15

L'istituto stipula annualmente una assicurazione infortuni e responsabilità civile che copre tutte le attività scolastiche e parascolastiche nonché il viaggio di andata e ritorno a casa. Il relativo premio è anticipato dagli allievi all'atto della iscrizione.

SEZIONE II – LE NORME

3. Rapporti con l'utenza

Capo 3.1 Vigilanza sugli alunni

Art. 16

Gli alunni possono entrare nell'edificio scolastico non prima delle ore 7,50. Al suono della prima campanella ore 8,00 gli stessi alunni sono accolti nelle aule dai docenti della prima ora. Le lezioni iniziano alle ore 8,05 al suono della seconda campanella. In orario scolastico non è consentito uscire dall'area scolastica. Dopo il termine delle lezioni nessun alunno può permanere nell'edificio a meno che non sia stato espressamente convocato.

Nei giorni in cui vi è rientro pomeridiano, le lezioni terminano alle ore 13,45 e riprendono alle ore 14,05 fino alle 15,45.

Art. 17

Durante l'intervallo ricreativo gli alunni possono uscire dalle rispettive aule e tengono un comportamento consono al luogo e alle sue finalità, che eviti ogni forma di manomissione o deturpazione degli arredi, nonché ogni schiamazzo; è loro cura gettare carte, bicchieri e altro materiale di scarto differenziandoli negli appositi contenitori.

Non è consentito in nessun caso consumare cibi o bevande all'interno delle aule.

Art. 18

I docenti sono tenuti alla sorveglianza durante l'intervallo.

Art. 19

Alla fine di ogni ora di lezione gli alunni rimangono in classe in attesa del docente dell'ora successiva o raggiungono ordinatamente e rispettando il lavoro altrui le aule speciali o la palestra. Al termine del proprio orario di lezione giornaliero e dopo il suono della campanella gli alunni lasciano ordinatamente le aule. E' compito dell'insegnante dell'ultima ora vigilare sul disciplinato comportamento degli allievi durante l'uscita.

Art. 20

Ogni uscita degli alunni dalla classe deve essere autorizzata individualmente dal docente in servizio. Si ricorda che tale autorizzazione è legata a reali motivi di necessità. Non può uscire più di uno studente alla volta e comunque non durante l'ora immediatamente successiva all'intervallo perché destinata alla pulizia dei servizi igienici. E' fatto divieto di accedere ai servizi di ristoro in orario diverso dall'intervallo ricreativo appositamente istituito.

Art. 21

Nei casi di emergenza gli allievi e tutto il personale sono tenuti a rispettare le norme per l'evacuazione dall'Istituto. Tali norme devono essere affisse in ogni aula e devono contenere le modalità d'allarme, il comportamento degli operatori scolastici e le modalità d'allontanamento dalla scuola.

Durante l'anno scolastico vanno effettuate almeno due prove di evacuazione.

Art. 22

E' tassativamente vietato fumare in tutti i locali dell'Istituto e in tutti gli spazi esterni. Il divieto si applica anche alle sigarette elettroniche.

Ogni violazione verrà notificata al Dirigente Scolastico che provvederà ad irrogare le relative sanzioni previste dalla Legge e dal presente Regolamento.

Art. 23

Tutti devono cooperare al rispetto e al decoro delle aule, dei corridoi, dei locali e dei cortili. I docenti, i non docenti e gli allievi hanno l'obbligo di segnalare al Dirigente Scolastico il cattivo funzionamento, lo smarrimento, il deterioramento o il danno delle dotazioni dell'Istituto ed eventuali danni visibili alla struttura dell'edificio. Sarà cura del Dirigente Scolastico istruire un accertamento dei fatti al fine di verificare se l'inconveniente è di origine dolosa o colposa. Nell'istruttoria devono essere sentiti, oltre ai docenti eventualmente in servizio nel luogo dove si è verificato il fatto, anche il personale non docente e gli allievi. Ogni danno doloso al materiale didattico, all'arredamento o alle strutture dell'Istituto comporta per il responsabile o, in mancanza di questo, per

l'intera classe (o le classi che utilizzano il bene), l'obbligo del risarcimento. Qualora non sia individuato il responsabile ed il danno sia arrecato a parti dell'edificio ad attrezzature o dotazioni comuni, il risarcimento, a discrezione del Dirigente Scolastico, potrà essere imputato a tutti gli alunni.

Capo 3.2 Libretto scolastico e regolamentazione delle assenze

Art. 24

Gli alunni devono essere sempre in possesso del libretto scolastico, non solo per le giustificazioni, ma anche perché costituisce il mezzo per le comunicazioni tra scuola e famiglia.

Le comunicazioni della scuola alle famiglie devono essere firmate dai genitori il giorno successivo alla comunicazione e le firme vanno controllate dal docente della prima ora di lezione.

I duplicati dei libretti smarriti saranno rilasciati su richiesta scritta firmata dai genitori o dagli stessi alunni, se maggiorenni.

La sostituzione dei libretti rovinati o di cui si sono esauriti gli spazi utili per le giustificazioni verrà effettuata alle condizioni suesposte dietro consegna dell'originale.

Art. 25

Le assenze degli alunni devono essere segnalate dal docente della prima ora nel registro di classe.

Art. 26

La riammissione in classe non può avvenire senza la dichiarazione scritta sul libretto personale circa i motivi dell'assenza. Tale dichiarazione va sottoscritta da uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure dall'alunno stesso se maggiorenne. L'alunno privo della giustificazione viene ammesso in classe per il primo giorno con riserva e stante l'obbligo di esibire la dichiarazione il giorno successivo. Ove la mancanza perduri, l'alunno deve essere inviato al Dirigente Scolastico o al Docente Vicario, che prenderà gli opportuni provvedimenti informando la famiglia.

Art. 27

L'insegnante della prima ora controfirma la giustificazione dell'assenza e la annota sul registro di classe. Qualora i motivi addotti per giustificare l'assenza individuale sembrino irrilevanti o inattendibili, l'insegnante può ritenere ingiustificata l'assenza e ne demanda la giustificazione al Dirigente Scolastico o al suo delegato. Nell'ipotesi che anche questi confermi l'irrilevanza o l'inattendibilità, verrà inviata una comunicazione alla famiglia o all'alunno se maggiorenne. Il Dirigente, quindi, sentite le parti, dispone per la giustificazione

o la non giustificazione. L'assenza non giustificata va annotata sul registro di classe e incide sulla determinazione del voto di condotta.

Art. 28

Per le assenze superiori ai 5 giorni l'allievo è tenuto a presentare certificato medico di riammissione in classe allegandolo alla giustificazione.

Le assenze oltre i 5 giorni per cause diverse da malattia devono essere precedute da comunicazione personale dei genitori.

Per gli allievi che rimangono assenti per mancata partecipazione alla visita di istruzione, non è necessario produrre certificato medico.

Alla quinta assenza e/o ritardo il coordinatore di classe tramite la segreteria dispone una verifica contattando i genitori; nel caso in cui non fosse possibile incontrarli o sentirli, saranno informati dalla Scuola a mezzo raccomandata.

Art. 29

Le astensioni collettive dalle lezioni devono essere giustificate. Nel motivare la giustificazione di tali assenze i genitori degli alunni minorenni devono dichiarare di essere informati del fatto che si trattava di assenza collettiva non autorizzata.

Art. 30

Nelle ipotesi in cui la scuola non possa garantire lo svolgimento integrale delle lezioni per fattori imprevisi o contingenti o per l'elevato numero di docenti assenti in uno stesso giorno, si può rendere necessario far uscire anticipatamente da scuola gli allievi i cui genitori abbiano fatto pervenire l'autorizzazione permanente all'uscita anticipata senza il consueto preavviso, esonerando la scuola stessa da ogni responsabilità per quanto possa avvenire al di fuori dell'edificio scolastico.

In assenza della predetta autorizzazione permanente firmata dai genitori, gli allievi minorenni non possono essere allontanati dall'Istituto senza che le famiglie ne siano avvertite previa specifica comunicazione scritta sul libretto.

Capo 3.3 Regolamentazione dei ritardi e delle uscite anticipate

Art. 31

Le entrate in ritardo, che possono riguardare di norma solo la prima ora, sono giustificate, previa richiesta firmata dai genitori dell'alunno (se questi è minorenne) o dallo stesso solamente per motivi di salute (indisposizione, visita medica), per gravi motivi familiari, per comprovato ritardo dei mezzi pubblici di trasporto e per impreviste cause di forza maggiore. I libretti vanno consegnati all'Operatore addetto alla Portineria entro le ore 8,45.

L'entrata in ritardo è autorizzata dal Dirigente o da un suo delegato.

Lo studente che arriva eccezionalmente con un ritardo non superiore ai dieci minuti è ammesso in classe senza alcuna formalità dall'insegnante in orario. Nell'ultimo mese prima degli scrutini del primo e secondo periodo non saranno accettate uscite anticipate, le quali potranno essere autorizzate previa richiesta al Dirigente Scolastico o a un suo delegato.

Art. 32

L'uscita anticipata dalla scuola, che può riguardare di norma solo l'ultima ora della giornata e deve essere richiesta almeno il giorno prima, è consentita con domanda scritta, motivata, firmata dai genitori dell'alunno minorenni o dallo stesso maggiorenne e presentata entro le ore 8,45 solo per i seguenti motivi:

- motivi di salute – visita medica, opportunamente documentati;
- gravi o eccezionali motivi di famiglia;
- grave maltempo;
- malessere che impedisca la prosecuzione della partecipazione alle lezioni o comporti l'allontanamento dall'Istituto.

In caso di malessere di un alunno l'Istituto avvertirà tempestivamente la famiglia e, ove necessario, le strutture sanitarie territoriali. I genitori, con un documento contestuale all'iscrizione, autorizzano preventivamente il Dirigente Scolastico a rivolgersi alle strutture mediche e ad assumere ogni iniziativa ritenuta necessaria per la salute del ragazzo. Questo al fine di consentire alla scuola di intervenire qualora fosse impossibile raggiungere la famiglia.

L'uscita dalla scuola dell'alunno minorenni è possibile a condizione che esso sia assunto in custodia da un genitore o da chi ne fa le veci.

Art. 33

I permessi permanenti di entrata in ritardo ed uscita in anticipo connessi all'uso del mezzo di trasporto collettivo saranno autorizzati per iscritto dal Dirigente Scolastico all'inizio dell'anno scolastico. L'entrata in ritardo e l'uscita anticipata permanenti non possono superare i *dieci minuti* primi e saranno autorizzati solo se la linea di trasporto non preveda altre corse entro la mezz'ora precedente o successiva. La relativa richiesta deve essere presentata per iscritto dall'alunno o dai suoi genitori se minorenni, all'inizio dell'anno scolastico su apposito modulo che verrà fornito dalla scuola.

La richiesta di uscita anticipata può essere relativa alla VI^a o VIII^a ora di lezione. L'autorizzazione va annotata sul registro elettronico e posta a conoscenza dei docenti. In ogni caso non saranno autorizzati permessi contemporaneamente per entrata posticipata ed uscita anticipata.

Capo 3.4 Provvedimenti disciplinari e sanzioni – Organo di Garanzia – Impugnazioni

Art. 34

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

2. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

3. Le sanzioni previste sono le seguenti:

A. Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica;

B. Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni;

C. Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni;

D. Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;

E. Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.

Le sanzioni di cui al punto A) sono comminate dal Docente o dal Dirigente Scolastico, eventualmente sentito il Consiglio di Classe. Esse riguardano infrazioni disciplinari non gravi, anche reiterate, facilmente verificabili, relative a violazione di doveri previsti dallo Statuto degli Studenti e delle Studentesse. Rientrano in questa tipologia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti comportamenti:

1. La violazione dell'obbligo alla frequenza regolare: comportamenti individuali ripetuti e abituali che non compromettono il regolare svolgimento delle attività didattiche: a) assenze ingiustificate; b) assenze c.d. strategiche; c) ritardi al rientro dopo l'intervallo o al cambio dell'ora.

2. La violazione dell'obbligo al rispetto per gli altri: comportamenti individuali che danneggiano la morale altrui, che non garantiscono l'armonioso svolgimento delle lezioni, che non favoriscono le relazioni sociali: a) insulti, termini volgari e offensivi tra studenti; b) interventi inopportuni ripetuti; c) atti o parole che consapevolmente tendono a emarginare altri studenti; d) mancato rispetto del materiale altrui.

3. La violazione delle norme di sicurezza e/o che tutelano la salute: comportamenti individuali che pur violando le suddette norme non mettano a

repentaglio la sicurezza e la salute altrui: a) violazioni volontarie ma non gravi dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati; b) lanci di oggetti non contundenti; c) infrazione al divieto di fumare all'interno e all'esterno della scuola, anche con le sigarette elettroniche, sanzionabile con una multa non inferiore ad € 27,50 sino ad € 275,00 e con sanzione disciplinare; d) utilizzo del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici durante le lezioni.

4. La violazione del rispetto delle strutture e delle attrezzature: comportamenti individuali che non danneggino in modo significativo le strutture e le attrezzature didattiche: a) comportamenti lesivi del decoro e della pulizia degli ambienti scolastici e delle attrezzature ivi presenti; b) danneggiamenti volontari, ma non gravi, delle attrezzature; c) incisioni e scritte su muri, banchi o porte.

Le sanzioni previste sono le seguenti, da applicarsi secondo il principio della gradualità e tenendo conto della recidiva:

1. Ammonizione verbale con nota scritta sul libretto personale;
2. Annotazione sul registro di classe;
3. Nota scritta (sul registro ed eventualmente sul libretto personale) e accompagnamento dal Dirigente Scolastico;
4. Obbligo di svolgere attività individuali volte all'apprendimento delle regole di buona condotta (lavoro scritti; ripulitura di attrezzi, banchi, locali; lavori di segreteria, pulizia del cortile; piccole manutenzioni; ecc.);
5. Divieto di partecipazione a uscite didattiche e/o viaggi di istruzione con obbligo di frequenza ed eventuale assegnazione di attività a favore della comunità scolastica.

Nel caso della sanzione di cui al punto 3 (Nota scritta sul registro ed eventualmente sul libretto personale con accompagnamento dal Dirigente Scolastico) occorre valutare che non si possa in alcun modo evitare l'allontanamento e che sia disponibile un collaboratore scolastico che avrà l'obbligo di sorveglianza, per non più di 10'.

Le sanzioni di cui al punto B) sono comminate dal Consiglio di Classe soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse. Rientrano in questa tipologia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti comportamenti:

1. Violazioni al rispetto delle persone presenti all'interno della comunità scolastica:
 - a. ricorso alla violenza verbale e/o fisica;
 - b. comportamenti discriminatori;
 - c. furto;
 - d. lancio di oggetti contundenti;
 - e. violazione grave delle norme di sicurezza e dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati;
 - f. introduzione nella scuola di alcoolici e/o droghe.
2. Violazioni delle norme di sicurezza e/o delle norme che tutelano la salute:
 - a. infrazioni e danneggiamenti gravi e volontari di attrezzature e strutture, anche in caso di recidiva.

Durante il periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i genitori al fine di agevolare il rientro nella comunità scolastica.

Le sanzioni di cui al punto C) sono comminate dal Consiglio d'Istituto e si adottano se ricorrono due condizioni, congiuntamente ricorrenti: 1) devono essere stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minacce, percosse, ingiurie, reati sessuali), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento); 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal comma 7 dell'art. 4 dello Statuto.

In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia qualificabile come reato, il Dirigente Scolastico provvederà alla presentazione di denuncia alla Autorità Giudiziaria penale ex art. 361 C.P..

Durante il periodo di allontanamento la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali e l'Autorità Giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Le sanzioni di cui al punto D) sono comminate dal Consiglio d'Istituto e si adottano se ricorrono le seguenti condizioni, congiuntamente ricorrenti: 1) devono ricorrere situazioni di recidiva nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale; 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Le sanzioni di cui al punto E) sono comminate dal Consiglio d'Istituto e si adottano nei casi più gravi di quelli indicati nel punto D) ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate.

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C) e D), occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità dello studente di essere valutato in sede di scrutinio.

Le sanzioni disciplinari di cui ai punti B) C) D) ed E) possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

Art. 34 bis

Per quanto riguarda eventuali danni subiti dalla Istituzione Scolastica, fermo restando che la sanzione è ispirata al principio della riparazione, conformemente alla delibera di cui al verbale del Consiglio di Istituto del

17.12.2007, ed al Patto di Corresponsabilità, la scuola provvederà ad effettuare il calcolo dei danni subiti al termine di ogni anno scolastico.

Nel caso in cui non sia possibile individuare i responsabili, ferma restando la responsabilità solidale di tutti gli alunni e genitori/affidatari, si provvederà a conglobare il costo relativo nelle tasse scolastiche dell'anno successivo, con esclusione dell'obbligo di pagamento da parte delle classi prime, mentre le classi quinte effettueranno il pagamento al momento del ritiro del diploma. Il tutto nella misura massima di € 20,00 (venti,00) per ogni studente, come da delibera del Consiglio d'Istituto del 14.05.2008.

Art. 35

Le sanzioni relative alle violazioni di cui al precedente articolo saranno irrogate secondo le procedure previste dallo Statuto degli Studenti e delle Studentesse, con particolare riferimento agli artt. 4 e 5 che qui si intendono per integralmente richiamati.

Art. 35 bis

Ogni provvedimento disciplinare inizia con la contestazione dell'addebito, in modo da garantire allo studente il diritto di esporre le proprie ragioni, e la contestuale informazione alla famiglia.

Ogni sanzione deve essere motivata in modo chiaro e preciso in forma scritta.

Art. 35 ter

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso per iscritto entro 15 giorni dalla loro comunicazione, da parte dello studente o da chiunque vi abbia interesse, all'Organo di Garanzia interno alla Istituzione Scolastica, costituito dal Dirigente Scolastico che lo presiede, da un Docente individuato dal Consiglio di Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, che decide nei successivi 10 giorni.

Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

L'Organo di Garanzia dura in carica due anni.

Il rappresentante dei Docenti è eletto dal Consiglio di Istituto al di fuori dei suoi componenti nell'ambito di una lista di massimo 4 candidati indicati dal Collegio dei Docenti, da presentarsi almeno 15 giorni prima delle elezioni; nell'ambito della medesima lista viene eletto il Docente supplente.

Il rappresentante dei genitori viene eletto dai genitori stessi nell'ambito di una lista di massimo 4 candidati, da presentarsi almeno 15 giorni prima delle elezioni, previa convocazione di apposita assemblea; nell'ambito della medesima lista viene eletto il genitore supplente.

Il rappresentante degli studenti viene eletto dagli studenti stessi nell'ambito di una lista di massimo 4 candidati, da presentarsi almeno 15 giorni prima delle elezioni; nell'ambito della medesima lista viene eletto lo studente supplente.

L'Organo di Garanzia ha competenza, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito alla applicazione sia del presente regolamento sia dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse.

Art. 35 Quater

Non appena pervenuto il ricorso all'Organo di Garanzia la Scuola provvede a dare avvio al procedimento, dandone notizia agli interessati mediante comunicazione personale. Nella comunicazione devono essere indicati: a)

l'amministrazione competente, b) l'oggetto del procedimento promosso, c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, che sarà il Dirigente Scolastico o persona da lui indicata, D) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia della scuola, e) la data di presentazione del ricorso, f) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

Il ricorrente ed eventuali altri controinteressati devono essere sentiti e hanno facoltà di presentare memorie scritte e produrre documentazione a sostegno delle proprie argomentazioni, nel rispetto del principio del diritto alla difesa.

Art. 35 Quinquies

La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'organo almeno due giorni prima della seduta.

Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia sono valide solo se sono presenti tutti i membri.

La decisione viene adottata con voto palese a maggioranza e non è prevista astensione.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di motivato e comprovato impedimento di uno dei membri, questi dovrà essere sostituito dal membro supplente, che potrà essere convocato anche il giorno stesso della riunione.

Si determinano condizioni di incompatibilità nei seguenti casi:

1. il soggetto che ha erogato la sanzione fa parte dell'Organo di Garanzia;
2. lo studente sanzionato fa parte dell'Organo di Garanzia;
3. il genitore che ha legami familiari con lo studente sanzionato fa parte dell'Organo di Garanzia.

Nei casi suindicati subentra il membro supplente.

Il provvedimento adottato dall'Organo di Garanzia deve essere motivato.

L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.

Art. 35 Sexies

Contro le decisioni dell'Organo di Garanzia è ammesso reclamo al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale da parte dello studente o da chiunque vi abbia interesse, entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.

La sanzione disciplinare irrogata è in ogni caso esecutiva, pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

Capo 3.5 Dei doveri dei Docenti e dei diritti e doveri dei Genitori

Art. 36

Sono obblighi dei Docenti:

1. trovarsi nell'aula almeno 5 minuti prima che cominci la propria lezione o preavvertire in tempo utile il Dirigente in caso di legittimo impedimento;

2. non impartire lezioni private ad alunni della propria scuola ed informare il Dirigente delle lezioni private eventualmente impartite (l'informazione deve essere preventiva);
 3. partecipare alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte (come membri di diritto o come membri eletti);
 4. rispondere dell'indirizzo didattico ed educativo del proprio insegnamento;
 5. tenere diligentemente il giornale di classe;
 6. non servirsi della telefonia cellulare durante le ore di lezione;
 7. non accettare qualunque sia il motivo dell'offerta, doni individuali o collettivi dagli alunni o dalle loro famiglie;
 8. svolgere gli scrutini e gli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
 9. La predisposizione del Piano di Lavoro individuale per l'intero anno, che va presentato al Consiglio di Classe allargato al fine di promuovere e consentire un idoneo coordinamento fra materie e la conoscenza da parte di tutti i componenti del Consiglio stesso; esso è reso disponibile sul sito dell'Istituto.
 10. Il Coordinatore che ne ravvisi la necessità può sollecitare tramite la Segreteria della scuola speciali incontri con i genitori;
- Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alla normativa vigente.

Art 37

I genitori hanno il dovere oltre che il diritto di seguire la formazione culturale e civica del proprio figlio, ed in particolare :

1. devono interessarsi e partecipare alla vita della scuola e contribuire alla soluzione dei problemi;
2. devono mantenere i contatti con i docenti della classe del figlio;
3. possono riunirsi nei locali scolastici, previa richiesta ed autorizzazione del Dirigente Scolastico, per discutere dei problemi della scuola o della classe;
4. devono verificare periodicamente il libretto delle giustificazioni e delle comunicazioni del figlio.

Art. 37 bis

Contestualmente alla iscrizione è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA', finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione Scolastica autonoma, studenti e famiglie.

Nell'ambito delle prime due settimane di inizio della attività didattica l'Istituzione Scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e condivisione dello Statuto delle Studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

Capo 3.6 Modalità di comunicazione con studenti e genitori

Art. 38

Il Dirigente e il Docente Vicario individuano nell'arco di ogni settimana un proprio orario di ricevimento dei genitori e degli studenti. Il Collegio dei Docenti programma entro il mese di ottobre tempi e modi degli incontri periodici con genitori ed alunni, il cui calendario è esposto all'albo della scuola e adeguatamente pubblicizzato.

Art. 39

Il Dirigente nomina ogni anno un Coordinatore del Consiglio di Classe. Questi, fra le altre funzioni previste dal POF, tiene i rapporti con alunni e genitori sollecitando, se necessario, incontri individuali o collettivi fra le varie componenti.

Art. 40

Le famiglie degli alunni riceveranno periodicamente da parte del Coordinatore del Consiglio di Classe comunicazioni relative a:

1. assenze, in caso queste non siano giustificate o risultino particolarmente frequenti o ripetitive;
2. andamento didattico in caso di rilevanti difficoltà;
3. andamento disciplinare qualora si riscontrino difficoltà e problemi.

Il Dirigente programma nei primi giorni dell'anno scolastico, su proposta del Collegio dei Docenti e del Consiglio di istituto, un piano di accoglienza finalizzato all'inserimento e all'integrazione degli alunni. In particolare devono essere assunte opportune misure per facilitare l'inserimento di allievi in situazione di svantaggio, come: studenti provenienti da aree culturali diverse, portatori di handicap, degenti in ospedale. Per favorire quanto sopra il Collegio dei Docenti nomina una commissione ad hoc.

4. Organi collegiali

Capo 4.1 Assemblee di genitori e studenti

Art. 41

I docenti comunicano, nei modi stabiliti dal Collegio dei Docenti (si veda l'allegato al presente Regolamento) l'andamento didattico e disciplinare degli alunni.

Art. 42

Le Assemblee dei genitori e degli studenti si tengono, di norma, all'interno dell'Istituto. Il Dirigente provvede affinché siano disponibili locali adatti. Ogni assemblea deve essere autorizzata dal Dirigente e rappresenta un momento di confronto democratico all'interno delle varie componenti scolastiche. Durante lo svolgimento delle assemblee gli studenti non possono lasciare la scuola e i docenti non possono svolgere programma didattico curricolare.

Art. 43

I rappresentanti di classe si possono riunire nei locali della scuola purché autorizzati dal Dirigente.

Art. 44

L'Assemblea di istituto degli studenti è convocata con la cadenza al massimo di 1 al mese su richiesta di almeno il 10% degli studenti iscritti all'Istituto o dai rappresentanti degli studenti nel C.d.I. Deve essere autorizzata dal Dirigente. Può avere per tema l'approfondimento dei problemi della scuola o della società. Per la presenza di personale esterno all'Istituto (ed eventuale relativa spesa) è prevista l'autorizzazione del C.d.I. Nessuna assemblea può essere concessa nei 30 giorni precedenti la conclusione dell'anno scolastico.

Art. 45

Le assemblee di classe sono convocate secondo le disposizioni di legge. A tali assemblee possono partecipare, su invito degli alunni ed autorizzazione del Dirigente, i genitori degli alunni della classe. La richiesta con l'ordine del giorno da farsi da parte dei due rappresentanti o da un terzo degli allievi va inoltrata al Dirigente Scolastico, su apposito modulo fornito dalla Scuola, almeno 5 giorni prima della data in cui si deve svolgere la assemblea. Il modulo va firmato per presa visione dai Docenti in orario durante l'assemblea. Parimenti dovrà essere compilato da parte dei rappresentanti di classe un verbale della assemblea che sarà conservato a cura della Scuola.

Durante lo svolgimento della assemblea i docenti, al fine di garantire la libertà di espressione degli allievi, possono uscire dall'aula, rimanendo però nelle vicinanze al fine di intervenire tempestivamente in caso di problemi.

Art. 46

L'assemblea del Comitato degli studenti è convocata dal Presidente della stessa o su richiesta di 1/3 dei componenti l'assemblea. Essa è costituita da tutti i rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe e dai rappresentanti degli studenti nel C.d.I. L'assemblea nomina un Presidente e un Segretario. Le votazioni relative avvengono a scrutinio segreto e sono valide se vi ha partecipato almeno la maggioranza degli aventi diritto. Il Comitato elegge al proprio interno un Direttivo, composto dal Presidente, da un Segretario e da altri 3 membri. Il Direttivo, tramite il Presidente è autorizzato a:

1. richiedere assemblee di Istituto;
2. curare i rapporti con il Dirigente e i docenti;
3. curare i rapporti con il C.d.I.

Art. 47

L'assemblea di istituto e l'assemblea di classe dei genitori, vengono convocate secondo le disposizioni previste dalla legge. Alle stesse possono partecipare, con diritto di parola, gli studenti dell'Istituto o della classe.

Art. 48

L'assemblea di Istituto dei genitori elegge un Presidente ed un Segretario. Le votazioni relative avvengono a scrutinio segreto e sono valide se vi ha partecipato almeno la maggioranza degli aventi diritto in prima convocazione. In seconda convocazione le votazioni sono valide indipendentemente dal numero dei votanti.

Capo 4.2 Modalità per la convocazione e lo svolgimento delle assemblee e dei vari organi collegiali

Art. 49

Ad ogni organo collegiale è riconosciuta autonomia nel regolamentare il proprio funzionamento interno nel rispetto delle norme di legge e di codesto regolamento d'Istituto.

Art. 50

La convocazione delle assemblee deve essere disposta con preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data di convocazione per le riunioni ordinarie e non inferiore a 48 ore per le riunioni straordinarie. Copia della convocazione deve essere affissa all'albo della scuola, con l'indicazione della data, del luogo della convocazione, della durata e dell'ordine del giorno. Ogni materiale cui fa riferimento l'ordine del giorno deve essere depositato in Presidenza. Va redatto un verbale steso su apposito registro a pagine numerate e controfirmate da depositare in Presidenza a disposizione degli aventi diritto. Il verbale viene approvato all'inizio della seduta successiva.

Ogni mozione presentata all'interno delle c.d. "varie ed eventuali" potrà essere solo discussa, e la relativa deliberazione rimandata alla riunione successiva.

Art. 51

Ogni Organo collegiale, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti, può chiedere al Presidente di prorogare lo svolgimento dell'assemblea per il massimo di una ora oltre il limite prefissato.

Art. 52

I Consigli di Classe ordinari sono convocati dal Dirigente Scolastico secondo la programmazione indicata dal Collegio dei Docenti. Consigli straordinari possono essere convocati dal Dirigente per imprevista necessità, o su richiesta motivata del Coordinatore della Classe o di 1/3 dei componenti del Consiglio stesso. In quest'ultimo caso al Dirigente devono pervenire tempestivamente i contributi di tutte le componenti scolastiche per la formulazione dell'ordine del giorno. Ai Consigli di Classe cui sono ammesse tutte le componenti possono partecipare, senza diritto di parola, anche tutti gli elettori delle componenti studenti e genitori della stessa classe.

Art. 53

Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente su propria iniziativa, su richiesta di 1/3 dei suoi componenti, ovvero del Comitato dei Genitori, ovvero del Comitato degli Studenti, ovvero della Giunta Esecutiva, ovvero di 1/3 dei docenti o dei non docenti dell'Istituto.

Art. 54

Le sedute del Consiglio di Istituto sono aperte agli elettori delle sue componenti. Nel caso siano posti in discussione problemi riguardanti singole persone le riunioni devono svolgersi senza la presenza del pubblico. Il Presidente ha la facoltà di allontanare il pubblico quando esso costituisce motivo di disturbo o quando il suo comportamento non consente l'ordinato svolgimento delle discussioni o delle deliberazioni.

Art. 55

Le componenti della scuola si riuniscono secondo i seguenti calendari di massima:

1. Assemblee di classe degli alunni: minimo 0 massimo 1 volta al mese
2. Assemblee di classe dei genitori: minimo 0 massimo 1 volta al mese
3. Consigli di Classe (esclusi gli scrutini): minimo 4 massimo 8 volte nell'anno scolastico.
4. Consiglio di Istituto: minimo 0 massimo 1 volta al mese
5. Comitato studenti: minimo 0 massimo 2 volte nell'anno scolastico
6. Comitato genitori: minimo 0 massimo 2 volte nell'anno scolastico

Eventuali deroghe per documentate e particolari esigenze sono espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico.

Art. 56

Ogni verbale è redatto da un segretario e controfirmato dal Presidente dell'Assemblea. E' pubblico e può essere fotocopiato a spese del richiedente secondo le modalità previste dalla legge 241/90 e sue successive integrazioni e modificazioni.

Art. 57

Le assemblee dei docenti e dei non docenti devono avvenire nella fase terminale dell'orario delle lezioni. E' compito del Dirigente comunicare in tempo utile alle famiglie degli studenti la sospensione delle lezioni.

Art. 58

Il personale docente e non docente dell'Istituto ha diritto di riunirsi nei locali della scuola fuori dall'orario delle lezioni previa richiesta ed autorizzazione del Dirigente Scolastico.

5. Uso degli spazi – Conservazione delle strutture e delle dotazioni

Capo 5.1 Norme generali

Art. 59

La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico, elencato in doppia copia, nonché la direzione dei laboratori, è affidata dal Direttore dei Servizi Amministrativi, su indicazione vincolante del Dirigente, ai rispettivi docenti referenti, nominati su designazione del Collegio. Gli elenchi descrittivi sono sottoscritti anche dal Direttore e dai docenti interessati. L'operazione dovrà risultare da apposito verbale. Il docente referente, quando cessa dall'incarico, provvede alla riconsegna al Direttore, del materiale didattico, tecnico e scientifico avuto in custodia.

Capo 5.2 Aule speciali

Art. 60

Tutti i docenti e gli allievi hanno il diritto di utilizzare i laboratori per i soli fini didattici. Il materiale in dotazione deve essere usato con diligenza e rispettando i Regolamenti d'uso allegati.
L'attività è coordinata dal docente responsabile.

Capo 5.3 Biblioteca

Art. 61

La Biblioteca funziona per i docenti, gli allievi e il personale non docente. L'orario di apertura viene stabilito dal Dirigente Scolastico sulla base delle disponibilità dei docenti, sentito il parere della Commissione Biblioteca.

Per l'uso e i servizi offerti si fa riferimento al Regolamento della Biblioteca.

Capo 5.4 Palestra

Art. 62

La palestra è utilizzabile solo per le attività didattiche specifiche. Gli allievi, evitando di procurare disturbo all'attività didattica dell'Istituto, raggiungono in modo disciplinato la palestra, dove sono accolti dal docente in servizio.

Gli studenti possono entrare in palestra solo in tenuta ginnica (tuta, calzoncini, maglietta, scarpe da ginnastica). Le scarpe da ginnastica devono essere sempre pulite.

Ogni allievo utilizza gli spogliatoi con diligenza, rispondendo personalmente per gli eventuali danni arrecati. E' vietato l'ingresso negli spogliatoi durante le ore di lezione.

Gli studenti esonerati dall'attività pratica sono tenuti ad essere presenti in palestra e ad assistere alle lezioni, avendo cura di indossare le scarpe da ginnastica.

Capo 5.5 Fotocopiatore

Art. 63

Il fotocopiatore è utilizzato solo per scopi didattici e al suo funzionamento provvede il personale non docente. Si fa riferimento al Regolamento deliberato dal Consiglio di Istituto ed affisso alla porta della saletta del fotocopiatore. Per gli alunni è messa a disposizione una fotocopiatrice a pagamento per fotocopie di carattere personale.

Capo 5.6 Spazi comuni

Art. 64

Sono considerati "spazi comuni" le seguenti aree:

1. il cortile
2. il viale d'accesso all'Istituto
3. l'atrio
4. le scale
5. i corridoi

6. la sala insegnanti

Relativamente alla sala insegnanti della sede, il Dirigente nomina, su proposta del Collegio dei Docenti, un Responsabile che gestisca le attrezzature e il materiale della sala.

Art. 65

Gli alunni sono tenuti a parcheggiare i propri mezzi di trasporto negli spazi consentiti e riservati del cortile avendo cura di non intralciare la circolazione.

E' consentito il parcheggio di autoveicoli nell'area antistante l'entrata della scuola solo a portatori di handicap con problemi di locomozione e solo per il tempo strettamente necessario.

Deve tassativamente essere lasciato libero accesso ai mezzi di soccorso. Ogni infrazione a tale norma sarà severamente punita.

Art. 66

L'atrio, le scale e i corridoi devono essere utilizzati come aree di transito e non di sosta, tranne che durante l'intervallo. Le scale di sicurezza DEVONO essere usate SOLO IN CASO DI EVACUAZIONE, nel rispetto delle apposite istruzioni.

Art. 67

Il diritto ad accedere ai locali della scuola nelle ore pomeridiane e fuori dall'orario normale di lezione può essere esercitato dagli allievi maggiorenni o dai minorenni su espressa autorizzazione dei genitori. La richiesta di utilizzo dei locali e delle infrastrutture deve essere motivata didatticamente al Dirigente, che individua i locali idonei. I richiedenti l'utilizzo sono responsabili per eventuali danni arrecati alle strutture o alla dotazione. E' prevista di norma la presenza di un docente responsabile.

Art. 68

Gli alunni il cui orario prevede il rientro pomeridiano curricolare possono sostare in spazi dell'Istituto individuati dal Dirigente scolastico, che provvede anche a predisporre un'adeguata vigilanza, se sussistono le condizioni.

Per la sezione agraria l'intervallo tra le lezioni del mattino e le lezioni del pomeriggio costituisce interruzione della attività didattica. E' possibile allontanarsi dalla scuola.

E' comunque fatto divieto assoluto (per gli allievi di tutte le sedi) trattenersi nella propria aula.